Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74 — ROMA - Lunedì, 28 agosto 1933 - ANNO XI — Numero 199

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nel certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione dei fascicoli dal 9° al 13° del volume II dell'edizione economica 1933.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia — Palazzo di via Arenula Roma — nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 giugno 1933, n. 1058.
Riconoscimento giuridico dell'Unione industriale fascista della provincia di Novara ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, col quale venne concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana ed alle Associazioni ad essa aderenti, Unione industriale fascista della provincia di Novara ed Unione industriale fascista del Verbano, Cusio, Ossola;

Vista la domanda in data 28 marzo 1933-XI, con la quale la detta Confederazione ha chiesto che sia revocato il riconoscimento giuridico alle due cennate Unioni e che sia concesso il riconoscimento giuridico ad un unico organismo denominato Unione industriale fascista della provincia di Novara;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il riconoscimento giuridico concesso col Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, alla Unione industriale fascista della provincia di Novara ed alla Unione industriale fascista del Verbano, Cusio, Ossola.

Art. 2.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Unione industriale fascista della provincia di Novara aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

È approvato lo statuto dell'Unione industriale riconosciuta a termini del comma precedente, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti dell'Unione industriale alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico a termini del precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 103. — MANCINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Novara.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituita l'Unione industriale fascista della provincia di Novara come Associazione sindacale di primo grado.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana e ne segue le direttive e la disciplina.

Essa ha sede legale in Novara e spiega la sua azione su tutto il territorio della provincia di Novara.

Art. 2.

L'Unione rappresenta legalmente nell'ambito della sua competenza le ditte industriali della provincia di Novara, nonchè le altre imprese che, per determinazione del Mini-

stero delle corporazioni, siano inquadrabili nella Confederazione.

Non sono rappresentate dalla Unione le ditte industriali per le quali siano costituite e giuridicamente riconosciute altre organizzazioni unitarie aderenti alla Confederazione.

Fanno parte dell'Unione gli enti ed istituti assistenziali eventualmente costituiti nella circoscrizione provinciale a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'attività dell'Unione è regolata oltre che dalle disposizioni di legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, dalle norme del presente statuto e dalle prescrizioni contenute nello statuto della Confederazione.

Art. 3.

Gli iscritti, a seconda dell'attività esercitata, faranno capo a distinte sezioni di categoria in cui è suddivisa la Unione.

Art. 4.

L'Unione nell'ambito della propria competenza si propone:

a) di promuovere l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali ed avanti alla Magistratura del lavoro, le categorie dei datori di lavoro che la compongono e di tutelarne nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione gli interessi morali ed economici;

c) di regolare mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, i rapporti di prestazione d'opera tra le categorie professionali dei datori di lavoro da essa rappresentate e quelle dei prenditori di opera e di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti collettivi;

d) di disciplinare, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, mediante la conclusione di contratti o convenzioni, i rapporti economici che possono interessare le categorie da essa rappresentate;

e) di promuovere la costituzione e favorire lo sviluppo di enti assistenziali, mantenendo con essi uno stretto collegamento e svolgendo la necessaria opera di coordinamento e di vigilanza perchè la loro attività possa raggiungere il massimo risultato col minimo dispendio di forze e di mezzi;

f) di eleggere o designare, in armonia con gli statuti e le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti le categorie inquadrate e negli altri casi previsti dalla legge;

g) di curare l'assistenza economico-sociale, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

h) di adempiere a tutte le altre funzioni e compiti che le derivino dal presente statuto o che le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 5.

Possono far parte della Unione, in qualità di soci, le imprese individuali o collettive che posseggano i seguenti requisiti:

a) svolgano attività industriali rientranti nella competenza dell'Unione;

b) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che in base allo statuto siano, anche in avvenire, emanate;

c) i rappresentanti dell'impresa siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale, e posseggano gli altri requisiti di legge. Le imprese straniere, che posseggano i requisiti richiesti dal presente articolo e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente dell'Unione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore, di impegnarsi al pagamento oltre che dei contributi obbligatori di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Nella domanda di ammissione le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali chiedono di essere assegnate.

Se la ditta richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale e sindacale, oppure se essa dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stata espulsa, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

Sull'ammissione dei soci decide il Consiglio direttivo dell'Unione. Contro il rifiuto d'ammissione è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

La domanda di iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari.

La iscrizione vale per tre anni consecutivi a decorrere dal primo giorno del semestre solare in cui la iscrizione è avvenuta, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo per periodi successivi se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 9.

I soci dell'Unione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 10.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 8;

b) per espulsione deliberata dal Consiglio direttivo della Unione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 11.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Unione e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione; ad osservare altresì, scrupolosamente e lealmente, gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

Art. 12.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dalla Unione e dalle Associazioni di grado superiore.

Sono tenuti altresì ad informare l'Unione di tutte le controversie che sorgano tra essi e i loro prestatori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento dell'Unione nei casi di inadempienza dei prestatori di opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali dei lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro.

Salve le sanzioni di legge e la eventuale applicazione di provvedimenti disciplinari, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

TITOLO III.

ORGANIZZAZIONE INTERNA.

Art. 13.

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente statuto, l'Unione si suddivide, ai soli effetti interni, in sezioni di categoria.

Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata. È ammessa la iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alla competente Federazione nazionale di categoria.

Qualora, in relazione al numero ed alla importanza delle ditte associate, non sia possibile addivenire alla formazione di una sezione per ogni categoria d'industria, saranno costituite sezioni raggruppanti due o più categorie affini. In tal caso saranno iscritte alle competenti Federazioni nazionali i singoli gruppi di ditte della corrispondente categoria.

I soci appartenenti a ciascuna sezione di categoria saranno convocati per la elezione del capo sezione, dei delegati all'assemblea della Federazione nazionale di categoria ed all'assemblea generale dell'Unione nonchè per l'esame dei problemi che interessano imprese appartenenti alla categoria per cui sono costituite.

Le assemblee di sezione sono convocate e presiedute dal capo della sezione. Per le modalità di riunione di tali assemblee per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea generale dell'Unione.

Il capo sezione dura in carica due anni ed è rieleggibile.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Unione. Le altre norme per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni, per la determinazione del numero dei delegati alle assemblee, saranno deliberate dal Consiglio direttivo confederale e sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

DELEGAZIONE DI INTRA.

Art. 14.

La delegazione di Intra funzionerà con i compiti, entro i limiti e nelle forme che saranno stabiliti in apposito regolamento da deliberarsi dalla Confederazione e da approvarsi dal Ministero delle corporazioni, nei confronti delle ditte residenti nei comuni di: Arizzano, Aurano, Baveno, Brovello, Carpugnino, Cambiasca, Cannero, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spoccia, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Cignese, Gurro, Intra, Intragna, Miazzina Oggebbio, Pallanza, Premeno, S. Bernardino Verbano, Stresa Borromeo e Traregno.

Al funzionamento della delegazione sarà preposto un membro del Consiglio direttivo dell'Unione, nominato dal presidente dell'Unione fra i consiglieri rappresentanti aziende industriali gestite nella zona di cui al comma precedente. Il predetto consigliere entrerà, di diritto, a far parte della Giunta esecutiva dell'Unione.

TITOLO IV.

Art. 15.

Sono organi dell'Unione:

a) l'assemblea generale;
b) il Consiglio direttivo;
c) il presidente.

ASSEMBLEA GENERALE.

Art. 16.

L'assemblea generale è formata da delegati nominati ogni due anni da ognuna delle sezioni di categoria costituite come all'art. 13.

L'assemblea è convocata, in via ordinaria, dal presidente della Unione entro il mese di novembre di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria, quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un quinto dei delegati, o dai revisori dei conti.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione. È ammessa la convocazione nei casi di urgenza con un preavviso di giorni cinque.

Le riunioni sono valide quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati avendo diritto a parteciparvi.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà quindi valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, salvo quanto sia diversamente disposto dal presente statuto.

Ogni delegato ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delegare il voto ad un altro delegato, ma ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno, salvo contrarie deliberazioni dell'assemblea.

Il presidente dell'Unione è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

I membri del Consiglio direttivo dell'Unione hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea, ma senza voto, i revisori dei conti dell'Unione.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

Art. 17.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Art. 18.

L'assemblea generale:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Unione e le direttive che debbono essere da essa seguite;

b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Unione ed esamina le relazioni morali ed economiche dei dirigenti dell'Unione nonchè le relazioni finanziarie dei revisori dei conti.

In sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al presidente dell'Unione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elegge il presidente ed i membri del Consiglio direttivo;

d) nomina, ogni biennio, tre revisori dei conti;

e) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo dell'Unione si compone del presidente che lo presiede, dai capi delle sezioni di categoria e da un numero di membri da 32 a 40 eletti tra i soci dell'assemblea generale.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo si riunisce normalmente una volta ogni quadrimestre, e straordinariamente, quante volte lo ritenga opportuno il presidente o lo richiedano almeno un quarto dei membri o i revisori dei conti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La riunione del Consiglio direttivo è valida quando siano presenti almeno la metà dei componenti oltre il presidente.

I membri del Consiglio direttivo che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione, e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri del Consiglio direttivo dovrà provvedersi, entro due mesi, alla convocazione dell'assemblea generale per la elezione dei nuovi membri.

Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo ha il comp...

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Unione da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di deliberare sull'ammissione dei soci a termini dell'art. 7;

e) di designare i rappresentanti dell'Unione negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dagli statuti;

f) di deliberare provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

g) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale riferendone alla medesima per la ratifica nella prossimo riunione;

i) di adempiere tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Nella prima seduta da tenersi dopo la sua elezione da parte dell'assemblea il Consiglio direttivo nomina scegliendoli nel suo seno, due vice-presidenti ed un tesoriere che durano in carica sino al termine di durata del Consiglio stesso.

È in facoltà del Consiglio direttivo di delegare le sue attribuzioni, eccetto quelle di cui alle lettere *b*), *g*), *h*), ad una Giunta esecutiva presieduta dal presidente e composta dai vice-presidenti, dal tesoriere e da altri quattro membri scelti dal Consiglio stesso nel suo seno.

PRESIDENTE.

Art. 22.

Il presidente dell'Unione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti definitivi i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 23.

Il presidente dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente dell'assemblea generale e del Consiglio.

Egli cura il collegamento tra le varie sezioni della Unione, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione ed è responsabile dell'esatta osservanza delle stesse.

Il presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice-presidente più anziano.

Art. 24.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalle leggi.

I dirigenti della Unione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministro per le corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui al comma precedente.

TITOLO V.

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI.

Art. 25.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengono in possesso dell'Unione;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Del patrimonio dell'Unione a cura del tesoriere deve essere tenuto, in apposito registro, l'inventario, che sarà presentato debitamente aggiornato all'inizio di ogni esercizio finanziario al Consiglio direttivo.

Art. 26.

Le entrate dell'Unione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, proventi per servizi speciali resi ai soci, ecc.).

Le entrate di cui alla lettera *d*) possono essere interamente erogate a determinati scopi purchè rientranti fra quelli dell'Unione.

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci saranno stabiliti in sede di approvazione del bilancio preventivo a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 27.

Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono spese obbligatorie, per far fronte alle quali deve essere assegnato almeno l'80 % delle entrate dell'Unione:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le spese per gli uffici di collocamento, previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, Opera nazionale maternità ed infanzia, Opera nazionale Balilla;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia, previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

e) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 28.

Il tesoriere dell'Unione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni dgli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione.

Il tesoriere redige altresì lo schema di bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

I dirigenti dell'Unione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo e con speciale deliberazione approvata, ove occorre, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 29.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 30.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio direttivo dell'Unione entro il mese di ottobre di ciascun anno, e approvato entro lo stesso periodo dall'assemblea generale.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma, per la compilazione e la approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 31.

L'assemblea generale dell'Unione nomina ogni due anni tre revisori dei conti, i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Consiglio direttivo dell'Unione.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO VI.

Contratti collettivi di lavoro e patti diversi.

Art. 32.

L'Unione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e delle categorie rappresentate, salvo i casi in cui la Confederazione e le Federazioni nazionali esercitino la facoltà di sostituzione, a norma dei propri statuti.

La Confederazione o le Federazioni nazionali, oltre alla facoltà prevista dal precedente comma possono, ove lo ritengano opportuno, intervenire o farsi rappresentare da un loro delegato per assistere e partecipare alla discussione e conclusione del contratto.

Art. 33.

I contratti collettivi stipulati dall'Unione sono firmati dal presidente quale legale rappresentante dell'Associazione.

Il presidente può con mandato speciale delegare l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non sia preventivamente autorizzato e poi ratificato per iscritto dalla Confederazione.

Art. 34.

L'Unione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno esperite tutte le pratiche conciliative previste dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

In ogni caso l'Unione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione scritta dalla Confederazione. Qualora l'Unione sia convenuta in giudizio davanti alla Magistratura del lavoro dovrà darne avviso immediato alla Confederazione.

Spetta all'Unione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro delle categorie per le quali essa è costituita nell'ambito della circoscrizione in cui essa opera.

È fatta salva la facoltà alla Confederazione, e, con l'autorizzazione di questa, alle Federazioni nazionali di categoria di intervenire nei giudizi in cui l'Unione sia attrice o convenuta.

Art. 35.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienze dei contratti collettivi di lavoro, l'Unione, alla quale sia stata denunciata l'inadempienza, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della vertenza.

L'Unione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

Art. 36.

Le norme di cui agli articoli 32 e 33 saranno osservate anche per la stipulazione di accordi o convenzioni che l'Unione intendesse concludere per regolare i rapporti economici interessanti le categorie rappresentate.

TITOLO VII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 37.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro, dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Unione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere alla Confederazione.

Art. 38.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a mesi sei alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente indicate dal presidente. La sospensione può essere altresì applicata a carico delle ditte che siano recidive nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Consiglio direttivo dell'Unione provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale la sospensione è applicata d'ufficio dal presidente fino alla pubblicazione della sentenza definitiva.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 39.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti i quali abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Consiglio direttivo dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al Partito Nazionale Fascista, saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

TITOLO VIII.

SEGRETARIO.

Art. 40.

Alla direzione degli uffici e servizi dell'Unione è preposto il segretario.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge, e la sua nomina diventa definitiva dopo l'approvazione del Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza l'autorizzazione del presidente dell'Unione.

Ogni determinazione riguardante la nomina, la revoca e, in genere, lo stato ed il trattamento del segretario dovrà essere presa in base alle istruzioni della Confederazione e dovrà essere da questa approvata.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e a quanto altro è necessario per il buon funzionamento dei servizi ed uffici dipendenti. Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi direttivi della Unione con voto consultivo come pure alle riunioni delle singole sezioni o di gruppi di ditte.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE.

Art. 41.

Denuncie dei dipendenti.

È fatto obbligo alle ditte sotto la comminatoria delle sanzioni di legge di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione il numero dei loro dipendenti.

È fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. È pure fatto obbligo, alle ditte esercenti industrie in cui il numero del personale dipendente in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisioni della Confederazione inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

È fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi che fossero da questa richiesti per l'esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione.

Art. 42.

Collegamento tra l'Unione e le altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione.

Le norme per il collegamento tra l'Unione e le altre Associazioni o sezioni di Associazioni dipendenti o aderenti alla Confederazione sono regolate oltre che dalla legge, dalle deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 43.

Obblighi dell'Unione.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti, che anche indirettamente, possono interessarla. È pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 44.

In caso di revoca di riconoscimento dell'Unione il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso R. decreto.

Art. 45.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo dell'Unione o da un terzo dei soci di essa.

Esse devono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dell'Unione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno la metà dei delegati.

In caso di urgenza, le modifiche potranno anche essere deliberate dal Comitato di presidenza della Confederazione. È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 46.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione, agli statuti delle Federazioni nazionali ed ai principî generali di diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 luglio 1933, n. **1059**.
Concentramento e liquidazione delle imprese di assicurazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1420, convertito nella legge 16 gennaio 1930, n. 63, che detta norme integrative di quelle del Codice di commercio sulla fusione delle Società di assicurazione;

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380, contenente provvedimenti per la concentrazione di aziende sociali;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni integrative di quelle concernenti la concentrazione e la liquidazione delle società di assicurazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1420, convertito nella legge 16 gennaio 1930, n. 63, sulla fusione delle società di assicurazione si applicano altresì alla concentrazione di società di assicurazione effettuata, anzichè mediante fusione, mediante apporto di attività in altre società di assicurazione in istato di regolare funzionamento, purchè l'esercizio relativo all'intero portafoglio assicurativo delle apportanti sia trasferito alle altre società.

Art. 2.

Con i Regi decreti di liquidazione degli enti sottoposti alle norme del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive modificazioni, comprese quelle di cui al precedente articolo, si potrà — salva l'applicazione, per tutte le predette aziende della disposizione di cui all'art. 48 del citato Regio decreto-legge — disporre che il Regio commissario provveda, con apposita convenzione, al trasferimento di ufficio del portafoglio dei contratti di assicurazione contro i danni e di capitalizzazione a compagnie di assicurazione e capitalizzazione in regolare esercizio negli stessi rami di assicurazione, aventi capitali e riserve tecniche non minori del doppio di quelli dell'impresa posta in liquidazione e semprechè sussistano le garanzie volute dal ripetuto decreto-legge e relativo regolamento nei riguardi di tutto il complesso dei contratti assunti dall'impresa in seguito alla cessione.

La convenzione sarà stipulata con la Compagnia che avrà offerto le migliori condizioni e dovrà essere approvata con decreto del Ministro per le corporazioni ed inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Regio commissario liquidatore.

Nei casi di trasferimento di portafoglio assicurativo in base a convenzioni approvate e pubblicate a norma del precedente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto.

I rischi inerenti ai contratti come sopra trasferiti decorrono a carico della Compagnia cessionaria dalla scadenza del suddetto termine di 60 giorni.

Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati, i contratti di assicurazione in corso non potranno, salvo pattuizione contraria, essere disdetti dalla Compagnia cessionaria. Qualora questa proceda — entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della convenzione e con preavviso di almeno trenta giorni — a notificare la disdetta di contratti di singoli assicurati, con decorrenza dalla successiva scadenza di premio, i medesimi assicurati potranno a loro volta disdire tutti i contratti di assicurazione contro i danni stipulati con la cessionaria o con la cedente.

Art. 3.

Le norme pel caso di fusione — contenute nel R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e relative disposizioni modificative e regolamentari — sono estese ai casi di concentrazione di imprese di assicurazione e di trasferimento di portafoglio di cui ai precedenti articoli. Le relative deliberazioni e convenzioni dovranno all'uopo essere preventivamente sottoposte al Ministero delle corporazioni, Servizio di vigilanza sulle assicurazioni.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 335, *foglio* 100. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 giugno 1933, n. 1060.

Aggiunte al R. decreto 10 settembre 1931, n. 1248, sul vestiario dei militari del C.R.E.M. (vestiario dei sottocapi volontari a premio che contraggono ferme complementari, e dei musicanti effettivi).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 40 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato col R. decreto 18 giugno 1931, n. 914;

Visto il R. decreto 10 settembre 1931, n. 1248, sul vestiario dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel predetto R. decreto 10 settembre 1931, n. 1248, dopo l'art. 5, è inserito il seguente art. 5-*bis*:

« Lo stesso corredo di cui all'articolo precedente è distribuito gratuitamente ai sottocapi volontari, che, avendo ultimato la ferma a premio di anni 6, contraggono ulteriore vincolo annuale di ferma a premio, nonchè ai musicanti effettivi.

« Tanto gli uni che gli altri sono tenuti a restituire il vestiario di divisa da sottocapo o comune, con le modalità citat dall'articolo precedente e perdono il diritto all'indennità di rinnovamento corredo di cui all'art. 2 del presente decreto.

« Inoltre, in caso di promozione a secondi capi non avranno diritto ad alcuna nuova somministrazione gratuita di vestiario, nè ad alcuna indennità corredo in contanti.

« Il corredo elencato nell'allegato *D* rimarrà senz'altro di proprietà dei musicanti effettivi.

« Invece i sottocapi vincolati a ferme annuali a premio, dopo ultimato quella di anni sei, saranno tenuti a parziale rimborso del suddetto corredo in ragione di L. 400 e 200, a seconda che si congedino rispettivamente dopo il primo o il secondo anno di rafferma.

« Quelli che si congedano, invece, dopo la terza rafferma annuale conserveranno in proprietà il vestiario di cui trattasi senza effettuare alcun versamento.

« I rimborsi sopra indicati saranno trattenuti sulla liquidazione dei premi di fine ferma e saranno versati a favore del capitolo vestiario.

« La differenza fra la spesa per il vestiario ai sottocapi vincolati a ferme complementari a premio di un anno e quella maggiore, che l'amministrazione avrebbe incontrato per la distribuzione del vestiario ad un corrispondente numero di nuovi arruolati volontari sarà portata in economia ».

Art. 2.

Il titolo della tabella-tipo, di cui all'allegato *D* del Regio decreto 10 settembre 1931, n. 1248, è così modificato:

« Tabella-tipo del corredo da distribuire gratuitamente al sottocapo volontario promosso sottufficiale del C.R.E.M., ai sottocapi volontari a premio dopo il 6° anno di ferma, nonchè ai musicanti effettivi (articoli 5 e 5-*bis* del decreto) ».

Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

SIRIANNI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 120. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 agosto 1933, n. 1061.

Istituzione nel comune di Lari di una sede distaccata della pretura di Pontedera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785;

Ritenuta la convenienza di istituire nel comune di Lari una sede distaccata della pretura di Pontedera;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituita, con effetto dal 1° ottobre 1933-XI nel comune di Lari, una sede distaccata della pretura di Pontedera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 128. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1062.

Riconoscimento come corpo morale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Massalombarda.

N. 1062. R. decreto 29 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, l'Istituto autonomo per le case popolari di Massalombarda viene riconosciuto come corpo morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 1063.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Tito Sarrocchi » di Siena.

N. 1063. R. decreto 13 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Tito Sarrocchi » di Siena viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1933 - Anno XI.

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 1064.

Riconoscimento, agli effetti civili, del decreto dell'Ordinario diocesano di Ceneda, con il quale la parrocchia di S. Giovanni viene separata da quella di S. Nicola sita nel comune di Sacile.

N. 1064. R. decreto 13 luglio 1933, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario Diocesano di Ceneda, in data 15 maggio 1931, con il quale la parrocchia di S. Giovanni, sita nella frazione di S. Giovanni del Tempio del comune di Sacile, è stata separata da quello di S. Nicola, nel capoluogo del Comune stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1933 - Anno XI.

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 1065.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Minime Suore del S. Cuore, con casa madre in Poggio a Caiano (Firenze).

N. 1065. R. decreto 13 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Minime Suore del S. Cuore, con casa madre in Poggio a Caiano (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1933 - Anno XI.

REGIO DECRETO 6 luglio 1933, n. 1066.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Agostino, in Caccamo.

N. 1066. R. decreto 6 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Agostino, in Caccamo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 6 luglio 1933, n. 1067.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di Napoli della Compagnia di Gesù, con sede in Napoli.

N. 1067. R. decreto 6 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Napoli della Compagnia di Gesù, con sede in Napoli, via S. Sebastiano, 48.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1933 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1933.
Riconoscimento del Fascio di Ponte San Giovanni (Perugia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Ponte S. Giovanni (Perugia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Ponte S. Giovanni (Perugia), la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1933 - Anno XI
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 154 — GUALTIERI.

(5498)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1933.
Riconoscimento del Fascio di Mariano Comense (Como) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Mariano Comense (Como), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Mariano Comense (Como) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1933 - Anno XI
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 155. — GUALTIERI.

(5496)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1933.
Riconoscimento del Fascio di Montanera (Cuneo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Montanera (Cuneo), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Montanera (Cuneo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere la-

sciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1933 - Anno XI Registro n. 7 Finanze, foglio n. 157. — GUALTIERI.

(5497)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1933.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società « Fascio Proprietari e Contadini » di Soccavo (Napoli) per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificato con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Società « Fascio Proprietari e Contadini » di Soccavo, fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto, nel territorio del comune di Napoli (Pianura, Soccavo e Fuorigrotta), quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli con provvedimento della Sezione medesima del 6 aprile 1929, ai sensi dell'art. 23 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con nota dell'8 agosto 1933, numero 72353;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Società « Fascio Proprietari e Contadini » di Soccavo (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5502)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 180.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 agosto 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13.64
Inghilterra (Sterlina)	62.15
Francia (Franco)	74.45
Svizzera (Franco)	367.10
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.655
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	13 —
Cecoslovacchia (Corona)	56.25
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.78
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.542
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.13
Olanda (Fiorino)	7.69
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159 —
Svezia (Corona)	3.22
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.60
Id. 3,50 % (1902)	77.975
Id. 3 % lordo	55.325
Consolidato 5 %	88.05
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.95
Id. id. id. 1940	103.05
Id. id. id. 1941	102.975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione.

II Semestre 1932-XI (*a*).

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	**Rendita 3.50 % (netto) 1906**	78.33	77.46	70.50	69.72
2	**Rendita 3.50 % (netto) 1902**	76.57	75.69	69.01	68.13
3	**Rendita 3 % (lordo)**	55.04	54.39	49.61	48.96
4	**Consolidato 5 %**	85.99	84.73	77.52	76.26
	b) Redimibili:				
5	Prestito Nazionale 1915 - 4.50 %	98.60	96.35	88.97	86.72
6	» » 1916 - 5 %	101.87	99.37	91.94	89.44
7	**Obbligazioni delle Venezie 3.50 %**	89.48	87.73	80.71	78.96
8	**Debito Redimibile 4.75 %**	488.43	476.56	440.78	428.91
9	» » 3.50 %	424.95	416.20	383.33	374.58
10	» » 3 %	385.47	377.97	347.08	340.18
11	Prestito Blount 5 %	93.45	91.45	84.31	82.31
12	**Obblig. pei lavori del Tevere 5 %**	450.39	440.39	406.36	396.36
13	» pei lavori edilizi di Roma 5 %	454.34	444.34	409.91	399.91
14	» lavori risanam. Città Napoli 5 %	437.86	427.86	395.08	385.08
15	» Ferrov. Mediterr. Adriat. Sicule 3 %	305.42	299.64	275.46	269.68
16	» Strade Ferrate Romane 3 %	368.10	362.32	331.87	326.09
17	» » » del Tirreno 5 %	455.86	445.86	411.28	401.28
18	» » » Maremmane 5 %	442.76	432.76	399.49	389.49
19	» » » Vittorio Emanuele 3 %	359.98	353.98	324.59	318.59
20	» » » Cuneo 3 %	342.97	336.97	309.28	303.28
21	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	338.42	332.42	305.18	299.18
22	» » » Udine-Pontebba 5 %	402.52	392.81	363.24	353.53
23	» » » Lucca-Pistoia 3 %	291.40	286.57	262.75	257.02
24	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	330.02	324.25	297.60	291.83
25	» Ferrovie Livornesi 3 %	378.95	373.19	341.64	335.88
26	» » Centrale Toscana, Asciano-Grosseto 5 %	640.65	631.09	577.55	567.99
27	**Azioni Ferrovie Cavallermaggiore-Brà 3 %**	146.50	139.31	132.57	125.38
28	» » Brà-Cantalupo-Castagnole Mortara	—	150 —	—	150 —
	c) Buoni:				
29	Novennali - scadenza 15 novembre 1934 5 %	104.49	101.99	94.30	91.80
30	» » 15 novembre 1940 5 %	104.89	102.39	94.66	92.16
31	» » 15 maggio 1941 5 %	104.94	102.44	94.70	92.20
	Titoli garantiti dallo Stato.				
32	**Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %**	307.27	301.47	277.13	271.33
33	**Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %**	163.31	159.31	147.38	143.38
34	**Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3.75 %**	419.11	409.74	378.14	368.77
35	» ordinarie » » » 3.75 %	825.61	806.86	744.93	726.18
36	**Prestito Unificato Città di Napoli 5 %**	78.05	76.15	70.44	68.54
37	**Cartelle Credito Fondiario Banco Napoli 3.50 %**	477.13	468.38	430.30	421.55
38	**Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %**	471.26	458.76	425.39	412.89
39	Consorzio Ricostruzione Industriale serie speciale 4,50 %	465.86	454.61	420.40	409.15
40	**Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 %**	504.31	489.31	455.38	440.38
41	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità serie telefonica 6 %	504.23	489.23	455.31	440.31
42	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	513.69	498.69	463.83	448.83
43	» » » » 6,50 %	526.60	510.35	475.57	459.32

(a) Valevoli per il 1° semestre 1933.

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione.**

II Semestre 1932-XI

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO Con cedola	DETRATTO IL DECIMO Senza cedola
	Titoli di Stati Esteri.				
44	Prestito Austriaco 6.50 %	509.44	493.19	460.13	443.88
45	» Polacco 7 %	500.67	483.17	452.36	434.86
	Obbligazioni (Fondiarie).				
46	Banca d'Italia 3.75 %	475.40	466.03	428.80	419.43
47	Istituto Italiano Fondiario - Roma 6 %	522.35	507.35	471.62	456.62
48	» » » » 5 %	507.80	495.30	458.27	445.77
49	» » » » 4.50 %	490.15	478.90	442.26	431.01
50	» » » » 4 %	466.97	456.97	421.28	411.28
51	» » » » 3.50 %	437.99	429.24	395.07	386.32
42	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3.75 %	458.41	449.04	413.51	404.14
53	» » » » 5 %	494.95	482.45	446.71	434.21
54	» » » » 6 %	517.94	502.94	467.65	452.65
55	Istituto Credito Fondiario Venezia Tridentina 5 %	492.52	480.02	444.52	432.02
56	» » » » 6 %	514.51	499.51	464.56	449.56
57	» » » Friuli Orientale 6 %	506.73	491.73	457.56	442.56
58	» » » » » 5 %	484.45	471.95	437.26	424.76
59	Credito Fondiario Sardo 4.50 %	467.42	456.17	421.81	410.56
60	» » » 6 %	516.43	501.43	466.29	451.29
61	Credito Fondiario Banco Sicilia 5 %	493.84	483.84	445.46	435.46
62	» » » » 3.75 %	436.58	427.21	393.86	384.49
63	Credito Fondiario Banco di Napoli 5 %	505.15	492.65	455.89	443.39
64	Consorzio Mutui Danneggiati Terremoto 4 %	436.10	426.10	393.49	383.49
65	» » » » 5.50 %	505.07	491.32	455.94	442.19
66	Casse Risparmio Prov. Lombarde 6 %	525.62	510.62	474.56	459.56
67	» » » » 5 %	510.72	498.22	460.90	448.40
68	» » » » 4 %	473.28	463.28	426.96	416.96
69	» » » » 3.50 %	443.83	435.08	400.33	391.58
70	Cassa Risparmio di Verona 3.75 %	463.70	454.33	418.27	408.90
71	» » » Bologna 6 %	519.27	504.27	468.85	453.85
72	» » » 5 %	506.49	493.99	457.10	444.60
73	» » » 4.50 %	464.50	455 —	419 —	409.50
74	» » » 4 %	448.47	440 —	404.47	396 —
75	» » » 3.50 %	432.09	423.34	389.76	381.01
76	Istituto Credito Fondiario dell'Istria 5 %	97.50	95 —	88 —	85.50
77	Monte Paschi di Siena - netto 6 %	524.23	509.23	473.31	458.31
78	» » » 5 %	507.86	495.36	458.33	445.83
79	» » » lordo 4.50 %	483.66	475 —	436.16	427.50
80	» » » netto 4.50 %	485.27	474.02	437.87	426.62
81	» » » netto 3.50 %	436.79	428.04	393.99	385.24
82	Opere S. Paolo - Torino 3.75 %	482.92	473.55	435.57	426.20
83	» » » 3.50 %	440.94	432.19	397.73	388.98
84	» » » 5 %	508.03	495.53	458.48	445.98
85	Istituto per il Credito Navale 6,50 %	502.69	486.44	454.05	437.80
86	Istituto Nazionale Credito Edilizio 6 %	487.04	472.04	439.84	424.84
87	Banca Nazionale del Lavoro 5 %	472.08	459.58	426.13	413.63
88	» » » » 5.50 %	497.21	483.46	448.87	435.12
89	Istituto Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento 6 %	515.81	500.81	465.73	450.73
90	» » » » » 5.50 %	483.20	470.70	436.13	423.63
91	Istituto Mobiliare Italiano 5 %	992 —	967 —	895.30	870.30

(5516)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 28.

Diffida per tramutamento del Consolidato 5 %.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 5 per cento, n. 211995 di L. 750, intestato a Cataldo Margherita fu Vito, nubile, domiciliata a Castellammare del Golfo.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 19 agosto 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5530)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Graduatoria del concorso a 14 posti di maestro elementare di 2ª classe nei Convitti nazionali.

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti riconosciuti vincitori del citato concorso per esame a 14 posti di maestro elementare in prova nei Convitti nazionali:

1. Spezzacatene Luigi . . . . . con punti 35 su 40
2. Madeo Paolo . . . . . . » » 34 » »
3. Battisti Oscar . . . . . . » » 33 » »
4. Barraco Giuseppe . . . . . » » 32 » »
5. Miraglia Antonino . . . . . » » 31 » »
6. Iannelli Eligio . . . . . . » » 30 » »
7. Busacca Gaetano . . . . . . » » 29 » »
8. Giordano Vincenzo . . . . . » » 28 » »

Roma, addì 1° agosto 1933 - Anno XI

(5476)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 20 posti di allievi istitutori (gruppo B) nel personale di educazione e di sorveglianza nei Regi riformatori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, e 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 15 aprile 1909, n. 209, sull'ordinamento del personale dei riformatori;
Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1933-XI, reg. 1, foglio 310, con cui è stato indetto un concorso per esami a 20 posti di allievo istitutore (gruppo *B*) nel personale di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori;
Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 14 marzo 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1933-XI, reg. 3, foglio 298;

Decreta:

È approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 20 posti di allievo istitutore (gruppo *B*) nel personale di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori:

1. Cistriani Enrico.
2. Coccoli Francesco.
3. Tavernese Calcaterra Domenico.
4. Andreoli Achille.
5. Esposito Vangone Carmine.
6. Permatti Eugenio.
7. Saltarelli Giuseppe.
8. Gualdi Gualdo.
9. D'Anzi Eustacchio Vincenzo.
10. Coscia Gerardo.
11. Sorrentino Enrico.
12. Trobetta Andrea.
13. Lago Andrea.
14. Ricci Michele.
15. Sasso Marco.
16. Monti Guarnieri Marco.
17. Amato Salvatore.
18. Ricca Placido.
19. Blasi Ferdinando.
20. Sacchetti Antonino.

Sono stati poi dichiarati idonei fuori graduatoria i sottoindicati:

1. Miceli Salvatore.
2. Allegra Attilio.
3. Massabò Osvaldo.
4. Forlenza Giuseppe.
5. De Crescenzo Luigi.
6. Lo Bianco Giacomo.
7. Giulianotti Luigi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 25 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(5515)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 11 posti di alunni di concetto, gruppo A, nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, e 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1933, registrato alla Corte dei conti il 24 successivo, reg. 1, foglio 312, con cui è stato indetto un concorso per esame a 11 posti di alunno di concetto, gruppo *A*, nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;
Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 14 marzo 1933, registrato alla Corte dei conti il 23 successivo, registro n. 3, foglio n. 254;

Decreta:

È approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 11 posti di alunni di concetto, gruppo *A*, nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena:

1. Celoria Carlo.
2. Panza Mario.
3. Zen Augusto.
4. Merler Carlo.
5. Biandalcone Francesco.
6. Massolo Pietro.
7. Bono Giovanni.
8. Ferlito Michele.
9. Puggioni Giuseppe.
10. Matano Enrico.
11. Iannaccone Giovanni, ex combattente.

I seguenti altri sono dichiarati idonei fuori concorso:
1. Colantuoni Gaetano.
2. Maccariello Giuseppe.
3. Tortora Gennaro.
4. Bosio Giuseppe.
5. Massolo Filippo.
6. Fortunato Giustino.
7. Lopane Menotti.
8. Conca Guglielmo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(5513)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 11 posti di alunni di ragioneria (gruppo B) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, e 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1933, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1933, reg. 1, foglio 311, con cui è stato indetto un concorso per esami a 11 posti di alunno di ragioneria (gruppo *B*) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena;
Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 14 marzo 1933, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1933, reg. 3, foglio 297;

Decreta:

È approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 11 posti di alunni di ragioneria (gruppo *B*) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena:
1. Dedini Mario.
2. Buttari Orazio.
3. Liserre Luigi.
4. Lazzari Laura.
5. Valenza Fortunato.
6. Chiacchio Raffaele.
7. Di Piazza G. Battista.
8. Conte Pacifico.
9. Petrizzelli Immacolata.
10. Giglio Andrea.
11. Zerella Angelo.

Sono stati poi dichiarati idonei fuori graduatoria i sottoindicati:
1. Gulli Antonino.
2. Corvetto Efisio.
3. Ianiri Gustavo.
4. Maiorani Francesco.
5. Catalano Simone.
6. Galdi Vittorio.
7. Ferrari Pietro
8. Rame Salvatore.
9. Marone Riccardo.
10. Lovoi Vincenzo.
11. Venuto Alberto.
12. Palaia Antonio Francesco.
13. Petrillo Luigi.
14. Scavalli Veccia Tullio.
15. Attanasio Raffaele.
16. Cortese Giovanni.
17. Ancillotti Gustavo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(5514)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.